DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSOGGETTAMENTO DI TALUNE PLUSVALENZE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 2

Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva

Agli effetti del presente decreto i redditi diversi indicati nell'articolo 1 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, nel caso di acquisto a titolo gratuito, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni. Nel caso di cessione di partecipazioni o diritti acquistati in valuta estera, ai fini del calcolo della plusvalenza il controvalore in lire e' determinato secondo il cambio del giorno dell'acquisto e della cessione, rilevato alla borsa valori di Milano. Nel caso di cessione di azioni della medesima societa' acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario puo' essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio. L'imposta sostitutiva e' dovuta nella misura del 25 per cento ed e' commisurata all'ammontare delle plusvalenze conseguite nel periodo di imposta, al netto delle minusvalenze, determinate con i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, analiticamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ciascun soggetto che per ragioni professionali agisce come tramite o comunque interviene nelle cessioni di cui all'articolo 1, entro il mese successivo a quello in cui il cedente effettua la prima operazione nel periodo di imposta, se non viene esercitata l'opzione prevista nell'articolo 3, deve comunicare le generalita' del cedente con l'indicazione del codice fiscale, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale dello stesso cedente.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1991, non più in vigore dal 30 marzo 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

Estremi	Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-all-assoggettamento-di-talune-plusvalenze-ad-1991/art-2-modalita-di-applicazione-dell-imposta-sostitutiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it